Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Venerdì, 4 settembre 1970** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 *giugno* 1970
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1970
registro n. 19 *Difesa, foglio n.* 398

E' sanzionata la seguente concessione di decorazione al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

BISONE Alessandro, nato il 15 dicembre 1912 a Torino, sergente maggiore Comando Autogruppo « Amara ». — In qualsiasi azione di guerra svolta dal Presidio di Uolchefit chiedeva di parteciparvi volontariamente. Prendeva così parte a numerosi fatti d'arme nei quali si distingueva per audacia, aggressività, sprezzo del pericolo. Esempio costante di disciplina e alto senso del dovere. — Uolchefit, 14 luglio-1° agosto 1941.

(8283)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1970, n. 636.

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di belle arti « Tadini », con sede in Lovere.

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il testo del nuovo statuto dell'Istituto di belle arti « Tadini », con sede in Lovere.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 59. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **637**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, con sede in Roma, ad acquistare un appezzamento di terreno.

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, dal comune di Lecce, un appezzamento di terreno edificatorio, di mq. 1090 circa, sito nel predetto comune e distinto in catasto al foglio di mappa n. 211, particella n. 761, alle condizioni ed agli effetti come da atto pubblico di compravendita per segretario generale del comune di Lecce - Enrico Rianò, repertorio n. 115 del 13 febbraio 1965.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 45. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1970.

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 - Settore turistico-alberghiero.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754 sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Udito il parere della commissione di esperti di cui all'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ritenuta l'opportunità di determinare gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali del settore turistico-alberghiero, istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Veduto il decreto ministeriale 20 aprile 1970, con il quale sono approvati i programmi orientativi d'insegnamento delle materie comuni a tutti i corsi sperimentali istituiti ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge n. 754;

Decreta:

Sono approvati gli orari ed i programmi orientativi d'insegnamento, allegati al presente decreto, relativi ai sottoindicati corsi sperimentali post-qualifica del settore turistico-alberghiero istituiti presso gli istituti professionali di Stato dall'anno scolastico 1969/70 ai sensi dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754:

1) tecnico delle attività alberghiere;

2) operatore turistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

Orari e programmi orientativi di insegnamento per i corsi sperimentali degli istituti professionali di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 (Settore turistico-alberghiero).

TECNICO DELLE ATTIVITA' ALBERGHIERE

Il tecnico delle attività alberghiere è preparato ad assolvere funzioni di media dirigenza nell'ambito delle imprese alberghiere e delle aziende ricettive complementari, o ad assumerne in proprio l'esercizio.

Egli ha buona conoscenza della domanda turistica e delle diverse prestazioni che essa richiede; ha sicura esperienza della tecnologia dei reparti ed ha pratica operativa dei relativi servizi.

Cura le attività amministrative dell'impresa con particolare riguardo al controllo e all'analisi dei costi, nonchè alla direzione del personale; sa esprimersi correttamente in due lingue straniere; promuove iniziative idonee a mantenere e a sviluppare le relazioni con la clientela.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Economia politica e turistica	2	2
Diritto, legislazione sociale e alberghiera	3	4
Educazione civica (1)	1	1
Storia, sociologia e psicologia del turismo (2)	—	2
Geografia fisica, politica e turistica	2	2
Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera (2)	4	4
Principi di alimentazione	2	—
Tecnologia alberghiera e pratica operativa (2)	5	6
Prima lingua estera	4	3
Seconda lingua estera	5	4
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(2) Da affidare eventualmente ad esperti.

ECONOMIA POLITICA E TURISTICA

Classe IV (ore 2).

Oggetto, natura e limiti della scienza economica; bisogni, beni e servizi; concetti di utilità e utilità marginale; il valore, il lavoro e il costo di produzione come spiegazioni alternative del valore.

I sistemi economici: economia di mercato, economia diretta dal centro, economia mista.

Le configurazioni del mercato; concorrenza perfetta, monopolio, forme intermedie.

I fattori determinanti la domanda individuale e di mercato.

I fattori determinanti l'offerta.

La formazione dei prezzi in regime di libera concorrenza perfetta e imperfetta, di coalizione e di monopolio.

Cenni sulla dinamica dei prezzi.

L'equilibrio economico dell'impresa: combinazione dei fattori della produzione.

I due problemi dell'economia dell'impresa: il problema commerciale (volume della produzione) e il problema tecnico: loro interdipendenza. Il principio della produttività decrescente e il livellamento delle produttività marginali. Concetto di costo. Costo totale e costo unitario. Costo marginale. Livellamento del costo al prezzo.

La distribuzione. Il prezzo dei fattori di produzione: interesse, salario, profitto, rendita.

La moneta e le sue funzioni. Dalle monete metalliche alla moneta cartacea. L'unità monetaria. Valore di scambio e po-

tere di acquisto. Cenni sull'evoluzione storica dei sistemi monetari. Il credito e le banche. Il mercato finanziario e la Borsa valori. Il tasso dello sconto: sua influenza sul volume della circolazione e sui prezzi. L'inflazione e i suoi effetti. Il commercio internazionale. *I cambi. Il fondo monetario* internazionale. La Banca per i regolamenti internazionali. Il Club dei Dieci.

Classe V (ore 2).

Analisi della domanda turistica. — Beni e servizi domandati: alloggio, ristorazione, ambiente (spiaggia, montagna, sport, risorse artistiche, distrazioni etc.); prospettive di evoluzione: ruolo dello sviluppo dei mezzi di comunicazione.

L'offerta turistica. — Beni e servizi offerti (alberghi, ristoranti, camping, motels ed altre strutture ricettive, distrazioni).

Incentivazione della domanda. Azione sui prezzi, pubblicità e propaganda.

Incidenza dell'industria turistica sull'economia nazionale: reddito, investimenti, bilancia dei pagamenti, occupazione.

DIRITTO, LEGISLAZIONE SOCIALE E ALBERGHIERA

L'insegnamento del diritto deve perseguire una duplice finalità: ampliare la cultura generale attraverso l'acquisizione dei principi che reggono gli istituti sui quali si fonda la vita sociale *e fornire le conoscenze tecnico-giuridiche* di base necessarie all'esercizio dell'attività professionale.

Nell'impostazione dell'insegnamento sarà cura del docente illustrare la funzione che la norma giuridica assume come limite all'autonomia dei soggetti di diritto, sia nella sfera pubblica che privata, limite entro il quale gli stessi soggetti agiscono liberamente per il conseguimento dei propri fini.

Classe IV (ore 3).

Principi generali. — La vita sociale e le sue norme. Nozione e fondamento del diritto. Diritto oggettivo e diritto soggettivo. Diritto *naturale e diritto positivo. Partizione del diritto.* Le fonti del diritto.

L'attività giuridica. Il rapporto giuridico. I soggetti del rapporto giuridico. Persona fisica e persona giuridica. L'oggetto del rapporto giuridico. Patto giuridico, negozio giuridico e contratto in generale.

Requisiti essenziali ed elementi naturali e accidentali del negozio giuridico.

La rappresentanza. Invalidità e inefficacia del negozio giuridico.

Diritto pubblico. — Società e Stato. Elementi costitutivi dello Stato e sue funzioni. Varie forme di Stato. La concezione dello Stato nell'età moderna e contemporanea. Natura e problemi dello Stato contemporaneo.

La Repubblica italiana e la sua Costituzione. Caratteristiche essenziali della Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini. Posizione dei partiti nello Stato democratico.

L'ordinamento dello Stato italiano.

Gli organi costituzionali dello Stato: loro attribuzioni e prerogative.

L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano. La pubblica *amministrazione. L'organizzazione amministrativa italiana.* Accentramento e decentramento amministrativo. Gli organi amministrativi dello Stato: organi attivi, consultivi e di controllo. Gli enti pubblici territoriali e non territoriali.

Il rapporto di pubblico impiego.

Cenni sugli atti amministrativi.

Cenni sulla tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione.

Diritto civile. — I beni e i diritti reali in generale. La proprietà. Il fondamento del diritto di proprietà e sue moderne *caratteristiche. Modi di acquisto e tutela della proprietà.* Il possesso: nozione, effetti e tutela. I diritti reali su cose altrui: diritti reali di godimento e di garanzia.

I diritti di obbligazione. Il rapporto obbligatorio in generale e le classificazioni delle obbligazioni. Le fonti delle obbligazioni. L'adempimento delle obbligazioni. L'inadempimento e la mora. Modi di estinzione delle obbligazioni diversi dallo adempimento. Gli effetti delle obbligazioni e le sanzioni per l'inadempimento.

La tutela del credito e le garanzie delle obbligazioni.

Il contratto: elementi e requisiti. Classificazione dei contratti. Rescissione e risoluzione del contratto.

I principali contratti tipici: la compravendita; la permuta; la locazione; l'affitto; il contratto di mutuo; il contratto di opera; il contratto di lavoro subordinato; il contratto di mandato; il contratto di transizione.

Il tempo nei rapporti giuridici: prescrizione e decadenza.

Classe V (ore 4).

Diritto commerciale. — L'imprenditore e l'impresa. L'impresa commerciale e gli atti di commercio. I collaboratori dell'imprenditore. Prestatori di lavoro subordinato. Ausiliari dello imprenditore: *institore, procuratore, commesso, agente di commercio,* mandatario e commissionario, mediatore. Le imprese soggette a registrazione.

L'azienda: nozione ed elementi. I negozi sull'azienda: trasferimento; affitto e usufrutto. L'avviamento. I segni di individuazione: ditta, marchio, insegna. I brevetti industriali. La disciplina della concorrenza e i consorzi.

Le società. Le imprese sociali nello sviluppo della vita economica. Il contratto di società. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica. Le forme del contratto di società e la pubblicità delle imprese commerciali. Le società a base personale. *Le società dei capitali. Le società cooperative e le* mutue assicuratrici. La società per azioni: caratteri distintivi e norme fondamentali. La costituzione della società. Il capitale sociale e le azioni. Gli organi della società. I libri sociali e il bilancio annuale di esercizio. Lo scioglimento e la liquidazione. Le modificazioni dell'atto costitutivo. La trasformazione e la fusione delle società. L'associazione in partecipazione.

I contratti delle imprese commerciali. Vendita su documenti e vendita con pagamenti contro documenti a mezzo banca. Il contratto estimatorio; il contratto di somministrazione; il contratto di deposito; il contratto di conto corrente.

I contratti bancari: *il deposito bancario; l'apertura di* credito; l'anticipazione bancaria. Operazioni bancarie in conto corrente.

Il contratto di trasporto: di persone e di cose.

Il contratto di assicurazione: sulla vita e contro i danni.

Il contratto di appalto.

I titoli di credito in generale. Funzioni e caratteristiche dei titoli di credito.

La cambiale. Elementi e requisiti della cambiale. Obbligati principali e di regresso. Le azioni cambiarie. L'assegno bancario. L'assegno circolare. Cenni sulle procedure concorsuali.

Elementi di diritto tributario, con particolare riguardo al regime fiscale degli alberghi e ristoranti e alle procedure contenziose.

Legislazione sociale:

Le origini della legislazione sociale. Concetto di legislazione sociale del lavoro. Funzione della legislazione sociale.

La legislazione sociale sul piano interno e su quello internazionale.

Il diritto al lavoro. Il principio della minima retribuzione sufficiente. La durata massima della giornata lavorativa. Riposo settimanale e ferie.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli.

Norme sull'igiene e la sicurezza nel lavoro.

Il collocamento dei lavoratori. Il libretto di lavoro. L'assistenza e la previdenza. Le più importanti forme assistenziali e i principali enti che le attuano.

Le assicurazioni sociali.

Il diritto di sciopero. La serrata.

Statuto dei lavoratori.

I sindacati. Libertà e pluralismo sindacale. I contratti di lavoro.

I sindacati e lo Stato.

Legislazione alberghiera:

Il contratto alberghiero (ammissione del cliente, motivo del rifiuto dell'ammissione).

Obbligazioni e diritti dell'albergatore e del cliente. Contratti di sublocazione e di concessione. Forme di pagamento. Mancato pagamento. Deposito. Responsabilità dell'albergatore. La assicurazione contro i rischi. Norme di pubblica sicurezza. Provvidenze a favore degli alberghi. Personale d'albergo.

STORIA, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEL TURISMO

Classe V (ore 2).

Evoluzione storica del turismo. Il turismo come aspetto della civiltà industriale di massa e come fenomeno sociale nel processo di sviluppo del tempo libero. Sviluppo del turismo in Italia. I ritmi turistici annuali.

tratti. Rescissione e risoluzione del contratto.

in Italia. I ritmi turistici annuali.

La clientela turistica: sua composizione ed evoluzione (nazionalità, età, condizioni sociali). La psicologia individuale e collettiva del turista. Motivazioni. Sondaggi e interviste. Valori educativi del turismo nei confronti dell'individuo e della comunità.

L'organizzazione ricettiva turistica: l'industria alberghiera (sue diverse forme, sua evoluzione) i clubs e il turismo sociale; ruolo degli organismi d'incitazione e di animazione turistica.

Ruolo del turismo nei paesi industrializzati e in quelli in via di sviluppo. Il turismo e la cooperazione internazionale.

GEOGRAFIA FISICA, POLITICA E TURISTICA

Classe IV (ore 2).

I continenti extra europei nelle loro caratteristiche geografiche complessive (fisiche - umane - economiche - politiche), con uno studio approfondito dei maggiori stati.

In particolare il programma verterà sui problemi relativi alla economia agricolo-forestale, industriale (mineraria, di base e di trasformazione), commerciale e turistica dei principali paesi o gruppi di paesi, nel quadro dei singoli continenti e nel mondo intero.

Le regioni naturali, problemi relativi alla distribuzione della popolazione con speciale riferimento alle principali aree urbanizzate; i distretti industriali; le grandi vie di comunicazioni.

Paesi sviluppati e in via di sviluppo.

Aree d'influenza delle grandi potenze e problemi geografici relativi.

Gli organismi di cooperazione politica ed economica e loro reciproci rapporti.

Classe V (ore 2).

Il turismo e i suoi fattori, con particolare riguardo alle basi geografiche (fisiche - umane - economiche).

Le risorse turistiche italiane. Aree di sviluppo.

Le grandi regioni e i centri turistici mondiali nella loro distribuzione spaziale e nei loro reciproci rapporti di concorrenza e di integrazione. Capacità ricettiva.

Trasporti terrestri, marittimi ed aerei e loro interdipendenza col turismo. Porti turistici.

Effetti geografico-economici del turismo nazionale ed internazionale.

Paesaggi turistici.

Conoscenza delle carte turistiche nazionali ed internazionali.

Rappresentazione grafica e cartografica dei fenomeni turistici.

ORGANIZZAZIONE E TECNICA AMMINISTRATIVA ALBERGHIERA

Classe IV (ore 4).

Generalità. Caratteri e forme dell'impresa alberghiera. Esercizio continuo e stagionale. Alcune forme moderne di esercizio: alberghi a padiglioni, motels, villaggi di vacanze, camping, caravaning. Forme individuali e societarie. Società di persone e società di capitali. Classificazione.

La struttura organizzativa. Tipi fondamentali. Struttura gerarchica e struttura funzionale. Tipo misto. I legami della struttura sul piano verticale e orizzontale. Procedure. Le funzioni principali dell'impresa alberghiera: funzione amministrativa, funzione tecnica o di produzione, funzione commerciale. I servizi e gli organi. La funzione amministrativa e il ruolo della direzione: previsione, coordinamento, decisioni, controllo. Gli strumenti: informazioni, rapporti, ordini di servizio. Delegazione di poteri e di responsabilità. I modelli organizzativi della grande impresa alberghiera. I centri decisionali e i servizi di staff a livello direzionale. La direzione per obiettivi.

Studio di organigrammi di imprese alberghiera di diverse dimensioni e categorie. Tendenze espansive dell'organizzazione alberghiera: le catene di alberghi.

Le relazioni umane nell'impresa alberghiera. Il personale. Classificazione. Mansioni e posti di lavoro. Attribuzioni. Analisi psico-sociologica di alcune mansioni tipiche: direttore, maître, chef, portiere, governante. Reclutamento e selezione. Attitudini e conoscenze. Le qualità che condizionano l'efficienza dei capi.

Qualità fisiche che si richiedono specialmente al personale di sala: vista, resistenza al calore, equilibrio nervoso, attitudine allo sforzo prolungato, proprietà del portamento e della andatura. Qualità morali e del carattere: pazienza e temperanza, contegno, gusto dell'ordine, apertura al contatto umano.

Formazione e perfezionamento. Forme di remunerazione. Premi e incentivi. Valutazione.

Classe V (ore 4).

Forme e caratteri del lavoro amministrativo alberghiero. — La funzione dei moduli. Circuiti di documenti. Documenti multipli.

La corrispondenza alberghiera.

Previsione e programmazione: piani di rinnovamento e di sviluppo. La programmazione aziendale di esercizio. Concetto di budget. Vari tipi di budgets e loro interdipendenza. La sintesi budgetaria e il bilancio previsionale. Il budget come strumento di programmazione.

I costi nell'impresa alberghiera. — Configurazione. Difficoltà di imputazione ai singoli servizi. Comportamento dei costi in rapporto alle variazioni della capacità ricettiva e della richiesta di servizi. Contabilizzazione delle diverse componenti del costo: stoks, mano d'opera, oneri indiretti. Il calcolo dei costi. Costo medio e costo marginale. Il controllo della gestione. Funzione del budget come strumento di controllo. In particolare: il controllo dei costi.

Analisi degli scarti. Analisi delle responsabilità. Decisione ed azione. I ricavi e le varie categorie in cui possono ordinarsi. Costi e ricavi di esercizio. Il reddito.

Aspetti finanziari della gestione. — Immobilizzi e capitali permanenti. Fondo di rotazione e capitali a breve termine. Investimenti e mezzi finanziari a lungo termine. Il finanziamento dell'impresa.

La gestione commerciale. — Vendita dei servizi alberghieri. Studio del mercato e della concorrenza. La promozione della vendita. La pubblicità: forme e supporti. Strumenti commerciali di prospezione, d'informazione e di vendita. La politica commerciale alberghiera: servizi e qualità. I prezzi. Vincoli imposti dai pubblici poteri. Condizioni di redditività dell'esercizio alberghiero.

Nozioni d'informatica. — Rilevazioni contabili (elementari e sistematiche, generali e sezionali) e rilevazioni extra contabili o statistiche. Rilevazioni tipiche della gestione alberghiera. Principali indici di efficienza economica e finanziaria della gestione.

L'elaborazione dei dati: manuale, meccanica, elettronica.

Le relazioni esterne dell'impresa alberghiera. — Aspetti tecnici dei rapporti con agenzie di viaggio nazionali ed estere (nozioni sui servizi turistici, sulle riserve alberghiere, sulle provvigioni di agenzia).

Rapporti bancari (operazioni di credito ordinario e in cambi). Rapporti con organizzazioni sindacali: contratti collettivi di lavoro. Aspetti tecnici dei rapporti con uffici tributari. Principi generali di relazioni pubbliche.

PRINCIPI DI ALIMENTAZIONE

Classe IV (ore 2).

Questo insegnamento mira a fornire agli allievi le conoscenze basilari dell'alimentazione umana e cioè il concetto di alimento, le funzioni degli alimenti, la chimica dei principi alimentari, le più importanti tecnologie di trasformazione e di conservazione degli alimenti, nonchè le norme igienico-sanitarie che regolano la produzione ed il commercio delle sostanze alimentari.

Gli allievi dovranno inoltre acquisire la conoscenza dei requisiti della razione alimentare dell'individuo sano, nonchè delle principali diete speciali.

Elementi di chimica organica con particolare riguardo alla chimica dei glucidi, protidi, lipidi.

Alimenti e loro funzione.

Trasformazione e conservazione degli alimenti.

Tutela igienica degli alimenti. Alterazioni, sofisticazioni, adulterazioni. Additivi.

La razione alimentare per l'individuo sano. Le diete speciali.

TECNOLOGIA ALBERGHIERA E PRATICA OPERATIVA

L'insegnamento della tecnologia e la pratica operativa hanno lo scopo di porre il tecnico delle attività alberghiere in grado di affrontare i problemi concreti della gestione, in una visione globale dell'esercizio, rispondente a criteri di efficienza e di rendimento.

Si muoverà pertanto dalla considerazione delle unità immobiliari destinate all'esercizio, la cui struttura condiziona la organizzazione e il funzionamento dei servizi, per risalire agli aspetti generali dei problemi di progettazione, trasformazione, ampliamento e ammodernamento degli edifici.

Lo studio degli impianti, delle attrezzature e dei materiali di più largo impiego sarà condotto sotto il profilo della funzionalità e delle esigenze della razionalizzazione che presiedono alla scelta fra possibili soluzioni alternative.

La disamina della struttura e del funzionamento dei vari servizi sara spinta in profondità e sorretta dalla pratica operativa nei vari reparti, da acquisire in *stages* opportunamente alternati e preordinati a cogliere gli aspetti essenziali dei servizi, a fini di direzione e controllo della gestione.

Agli stessi fini saranno organizzate visite guidate e brevi periodi di tirocinio in aziende alberghiere.

Uno *stage* di almeno otto settimane sara possibilmente eseguito dagli allievi, dopo il quarto anno, in alberghi di lusso o di prima categoria in Italia o all'estero, preferibilmente durante le vacanze estive. Al termine dello *stage*, essi presenteranno un rapporto sull'esperienza acquisita, che sarà oggetto di valutazione di profitto.

Tecnologia generale

Classe IV (ore 5).

Le strutture edilizie. Concezione. Gli imperativi della moderna ricettività: richiamo alle diverse funzioni dell'albergo, studio di prototipi.

Isolamento acustico. Stile ed estetica. Problemi generali posti dalla costruzione, trasformazione, conversione e ampliamento di esercizi alberghieri.

Gli impianti. — Approvvigionamento idrico. Illuminazione. Riscaldamento (dei locali, dell'acqua, per la cucina). Refrigerazione. Condizionamento e ventilazione. Telefono. Telex. Ascensori e montacarichi. Lavanderia e stireria. Manutenzione e pulizia: apparecchiature relative e metodi di lavoro.

Impianti accessori. Piscine ed altre installazioni per lo svago della clientela.

I materiali d'uso corrente. Materiali metallici per il servizio di cucina e sala. Vasellame. Materiale plastico. La biancheria e i tessuti di arredamento.

L'economato. — Struttura e funzionamento del servizio. Ricevimento e stoccaggio delle merci. Conservazione. Distribuzione. Tecnica degli approvvigionamenti e rapporti con i fornitori. Previsione di fabbisogni. Inventari e scritture per il controllo. Relazioni con gli altri reparti.

I servizi del piano terreno:

Portineria. — Personale e sue mansioni. Organizzazione del servizio. Stampati e registri. Centrale e cabine telefoniche. Apparecchiature e materiale.

Ricevimento e cassa. — Analisi delle operazioni relative.

La Hall. — Stile e decorazione. Colori. Illuminazione. Sale per riunioni e per il trattenimento della clientela. Toilettes e spogliatoi. Problemi di arredamento.

Classe V (ore 6).

Sala. — Il locale del ristorante e i suoi requisiti tecnici. Servizi annessi. L'attrezzatura di sala e bar. Manutenzione e pulizia. Tovagliato. Apparecchiatura dei tavoli. Ornamento. Manutenzione dei fiori recisi. Servizio di sala: a menu fisso, alla carta, alla gran carta, grill, cucina di sala.

Il personale di sala: mansioni relative e gerarchia.

La lista. — Il servizio dei pasti e della prima colazione. Prestazioni caratteristiche: taglio delle carni, al carrello e al tavolo. Trinciatura di volatili. Presentazione di specialità. Il servizio dei vini. Organizzazione della sala per banchetti e cerimonie. Allestimento di buffets freddi per ricevimenti. Redazione e presentazione del conto. Uso della cassa registratrice.

Rapporti del personale con la clientela. Studio sulla razionalizzazione dei servizi. Relazioni della sala con gli altri reparti.

Bar: american bar, snack bar, hall bar, buvette. Vari tipi di gestione.

Terminologia delle vivande, bibite, liquori.

Cucina. — Requisiti tecnico-funzionali dei locali di cucina. Gli impianti: disposizione e funzionamento.

L'attrezzatura. Apparecchi di cottura. Apparecchi automatici. Refrigerazione e congelamento.

Terminologia culinaria classica e della cucina regionale italiana.

La brigata di cucina.

Organizzazione del servizio di cucina. Cucina per banchetti. Cucina dietetica. Self-service e forme di automazione. Preparazione e porzionatura. Utilizzazione dei resti.

Il servizio ai piani. — Camere e appartamenti: architettura interna. Isolamento acustico. Rivestimento delle pareti e del pavimento. Illuminazione. Arredamento. Collegamenti esterni.

Organizzazione e funzionamento del servizio. Personale.

I servizi del sottosuolo:

Riscaldamento. Guardaroba. Lavanderia e stireria. — Organizzazione e funzionamento del servizio. Attrezzatura.

Cantina. — Manipolazione delle bottiglie e dei fusti. Imbottigliamento. Incasellamento. Cure per la conservazione. Nomenclatura e tipologia dei vini nazionali ed esteri. Distribuzione. Approvvigionamento e inventario.

I servizi delle dipendenze e degli impianti annessi. — Garage. Parcheggi interni. Terrazze. Giardini. Piscine e campi da giuoco.

Il coordinamento dei servizi alberghieri. — Ruolo del capo del personale, dello chef di cucina, del maitre. Il coordinamento generale e i compiti della direzione (richiamo e applicazione dei principi di organizzazione).

Cenni sull'adattamento dei servizi alberghieri e della ristorazione alle nuove forme di esercizio. Aspetti funzionali e gestionali. Studio di casi.

LINGUE ESTERE

L'insegnamento delle lingue estere si propone l'approfondimento, sempre in vista di una concreta utilizzazione professionale, delle cognizioni linguistiche già acquisite dall'allievo.

Esso dovrà quindi offrire al giovane un considerevole arricchimento delle sue cognizioni lessicali e fargli acquisire — attraverso la pratica costante — abitudini linguistiche che rendano agevole il suo inserimento nel mondo operativo, all'interno e all'estero. La lingua dovrà, d'altra parte, essere considerata, oltre che come mezzo di comunicazione, come strumento di penetrazione di civiltà; in tal senso l'insegnamento linguistico concorrerà in modo considerevole allo sviluppo della personalità dell'allievo e all'ampliamento dei suoi interessi culturali.

Il docente porrà quindi particolare impegno nel suscitare — attraverso letture e audizioni di dischi e registrazioni — l'interesse dell'allievo per la civiltà, soprattutto contemporanea, dei Paesi di cui apprende la lingua e della cui storia politica, economica e civile verranno tratteggiate le linee essenziali.

Una componente culturale affiancherà così il più specifico e prevalente aspetto dell'insegnamento linguistico tecnologico in cui la lingua viene insegnata soprattutto come lingua specialistica relativa al settore tecnico-professionale prescelto.

L'insegnante avrà cura di ricreare, nel limite possibile, le situazioni reali e professionali in cui viene abitualmente utilizzata la lingua; a tal fine saranno di particolare ausilio per il docente i sussidi audiovisivi.

Classe IV.

Studio della lingua, attraverso i giornali quotidiani, testi, documenti, riviste e periodici di carattere professionale, opportunamente graduati.

Letture atte ad illustrare gli aspetti salienti della civiltà del popolo o dei popoli di cui si studia la lingua con particolare riguardo alla vita sociale, economica e politica.

Conversazione e discussione critica su argomenti riguardanti la vita quotidiana e professionale.

Esercitazioni scritte: composizioni, relazioni, rapporti, lettere d'ufficio, traduzioni dalla lingua estera.

Dettati (intesi come mezzo di accertamento delle cognizioni linguistiche acquisite).

Classe V.

Approfondimento ed ampliamento del programma della classe IV.

Traduzioni anche nella lingua estera di documenti e materiale di carattere professionale.

Cenni sulla storia politica, economica e sociale con particolare riguardo ai principali avvenimenti del nostro secolo.

OPERATORE TURISTICO

L'operatore turistico svolge compiti promozionali, organizzativi e di media dirigenza nelle imprese ed enti turistici, nei settori privato e pubblico.

Deve avere una visione generale delle correlazioni, integrazioni ed interdipendenze che caratterizzano il processo evolutivo del turismo.

Per le molteplici possibilità occupazionali, egli deve conoscere la legislazione del settore, nella accezione più ampia, ed avere perfetta padronanza di almeno due lingue straniere.

Materie di insegnamento	Ore settimanali	
	classe IV	classe V
Religione (1)	1	1
Lingua e lettere italiane (1)	3	3
Storia (1)	2	2
Economia politica e turistica	3	2
Diritto, legislazione sociale e alberghiera	3	4
Educazione civica (1)	1	1
Storia, sociologia e psicologia del turismo (2)	—	2
Geografia fisica, politica e turistica	2	2
Organizzazione, tecnica aziendale e statistica (2)	4	4
Storia dell'arte e folklore	2	2
Prima lingua estera	4	3
Seconda lingua estera	5	4
Stenografia	2	2
Dattilografia e tecnica della duplicazione	2	2
Educazione fisica (1)	2	2
	36	36

(1) Valgono i programmi di insegnamento comuni a tutti i corsi.

(2) Da affidare eventualmente ad esperti.

ECONOMIA POLITICA E TURISTICA

Classe IV (ore 3).

Oggetto, natura e limiti della scienza economica; bisogni, beni e servizi; concetti di utilità e utilità marginale; il valore, il lavoro e il costo di produzione come spiegazioni alternative del valore.

I sistemi economici: economia di mercato, economia diretta dal centro, economia mista.

Le configurazioni del mercato; concorrenza perfetta, monopolio, forme intermedie.

I fattori determinanti la domanda individuale e di mercato.

I fattori determinanti l'offerta.

La formazione dei prezzi in regime di libera concorrenza perfetta e imperfetta, di coalizione e di monopolio.

Cenni sulla dinamica dei prezzi.

L'equilibrio economico dell'impresa: combinazione dei fattori della produzione.

I due problemi dell'economia dell'impresa: il problema commerciale (volume della produzione) e il problema tecnico: loro interdipendenza. Il principio della produttività decrescente e il livellamento delle produttività marginali. Concetto di costo. Costo totale e costo unitario. Costo marginale. Livellamento del costo al prezzo.

La distribuzione. Il prezzo dei fattori di produzione: interesse, salario, profitto, rendita.

La moneta e le sue funzioni. Dalle monete metalliche alla moneta cartacea. L'unità monetaria. Valore di scambio e potere di acquisto. Cenni sull'evoluzione storica dei sistemi monetari. Il credito e le banche. Il mercato finanziario e la Borsa valori. Il tasso dello sconto: sua influenza sul volume della circolazione e sui prezzi. L'inflazione e i suoi effetti. Il commercio internazionale. I cambi. Il fondo monetario internazionale. La Banca per i regolamenti internazionali. Il Club dei Dieci.

Classe V (ore 2).

La macro economia. Il reddito nazionale. Domanda e offerta globali e rispettive componenti. Risparmio pubblico e risparmio privato. Investimenti pubblici e privati. L'investimento e il consumo globali come strutture portanti dello sviluppo intensivo dell'economia. I cicli economici. La politica anticongiunturale dello Stato e i suoi obiettivi: piena occupazione, giusta distribuzione del reddito, sviluppo economico territorialmente e settorialmente equilibrato, tasso ottimale di espansione. Parallelismo fra sviluppo economico e progresso sociale. La programmazione economica nazionale. Cenni sulla pianificazione di tipo socialista. Le organizzazioni economiche internazionali con particolare riferimento al MEC, all'EFTA, all'OCSE e al COMECON.

Analisi della domanda turistica. — Beni e servizi domandati: alloggio, ristorazione, ambiente (spiaggia, montagna, sport, risorse artistiche, distrazioni etc.); prospettive di evoluzione; ruolo dello sviluppo dei mezzi di comunicazione.

L'offerta turistica. — Beni e servizi offerti (alberghi, ristoranti, camping, motels ed altre strutture ricettive, distrazioni).

Incentivazione della domanda. Azione sui prezzi, pubblicità e propaganda.

Incidenza dell'industria turistica sull'economia nazionale: reddito, investimenti, bilancia dei pagamenti, occupazione.

DIRITTO, LEGISLAZIONE SOCIALE E TURISTICA

Per diritto e legislazione sociale valgono i programmi del corso per tecnico delle attività alberghiere.

LEGISLAZIONE TURISTICA

Regolamentazione dell'organizzazione turistica pubblica.

Regolamentazione dell'attività alberghiera, ristorativa e di svago.

Regolamentazione dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo.

Regolamentazione delle attività di guide, interpreti, ecc.

Provvidenze e agevolazioni creditizie e fiscali a favore dei complessi alberghieri, complementari e turistici.

Accordi turistici internazionali.

STORIA, SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA DEL TURISMO

Valgono i programmi del corso per tecnico delle attività alberghiere.

GEOGRAFIA FISICA, POLITICA E TURISTICA

Valgono i programmi del corso per tecnico delle attività alberghiere.

ORGANIZZAZIONE, TECNICA AZIENDALE E STATISTICA

Classe IV (ore 4).

Principi generali di organizzazione. — Le funzioni della impresa: in particolare la funzione commerciale.

La struttura organizzativa dell'impresa: forme e dimensioni.

Tipologie organizzative e loro rappresentazioni grafiche.

Il ruolo della direzione: programmare, organizzare, decidere, controllare.

Il processo decisorio: scelta fra alternative. Il principio dell'unità di direzione. Delega di poteri e delega di responsabilità.

Struttura e funzioni dell'impresa turistica e dell'impresa alberghiera in particolare. Le agenzie di viaggio e gli uffici di informazione. Caratteri e forme dell'impresa alberghiera. Esercizio continuo e stagionale. Forme moderne di esercizio: alberghi a padiglioni, motels, villaggi di vacanze, camping, caravaning.

Forme individuali e societarie. Società di persone e società di capitali. Classificazioni.

Le relazioni umane nelle imprese turistico-alberghiere.

Il personale. Classificazione. Mansioni e posti di lavoro. Attribuzioni. Analisi psico-sociologica di alcune mansioni tipiche. Reclutamento e selezione. Attitudini e conoscenze.

Qualità fisiche, morali e del carattere con riferimento alle varie mansioni. Formazione e perfezionamento. Forme di remunerazione. Valutazione.

Classe V (ore 4).

Tecnica delle operazioni turistiche:

I costi nelle imprese, turistica e alberghiera. Difficoltà di imputazione ai singoli servizi. Comportamento dei costi in rapporto alle variazioni della capacità ricettiva e della richiesta di servizi.

Contabilizzazione delle diverse componenti del costo: stoks, mano d'opera, oneri indiretti. Il calcolo dei costi. Costo medio e costo marginale.

Controllo della gestione. — La contabilità budgetaria. Tipi di budget. Break-even charts. Funzione del budget come strumento di controllo. In particolare: il controllo dei costi.

Analisi degli scarti. Analisi delle responsabilità. Decisione ed azione. I ricavi e le varie categorie in cui possono ordinarsi. Costi e ricavi di esercizio. Il reddito.

Gestione finanziaria. — Immobilizzi e capitali permanenti. Fondo di rotazione e capitali a breve termine.

Investimenti e mezzi finanziari a lungo termine.

Il finanziamento dell'impresa.

La gestione commerciale. — Analisi, forme e caratteri dei servizi turistici. Tendenze evolutive. Vendita dei servizi turistici e alberghieri. Studio del mercato e della concorrenza. La promozione della vendita. La pubblicità.

Principali supporti: stampa, radio, cinema-televisione, affissioni.

Il messaggio pubblicitario: marchio, grafica, slogan, personaggio tipo.

Il contratto pubblicitario.

Nozioni d'informatica. — Rilevazioni contabili (elementari e sistematiche, generali e sezionali) e rilevazioni extra-contabili o statistiche. Rilevazioni tipiche della gestione turistica e alberghiera. Principali indici di efficienza economica e finanziaria della gestione.

L'elaborazione dei dati: manuale, meccanica, elettronica.

Relazioni esterne delle aziende turistiche:

Aspetti tecnici dei rapporti con alberghi e ristoranti.

Rapporti bancari (operazioni di credito ordinario e in cambi). Rapporti con associazioni sindacali e di categoria (Federazione degli albergatori, degli agenti di viaggio, Unione autotrasportatori) e con altri enti operanti nel settore turistico (enti provinciali per il turismo e relativa unione nazionale, aziende autonome di soggiorno e relativa associazione nazionale, unione enti termali, Touring club, Club alpino italiano, Associazione campeggiatori ecc.). Contratti collettivi di lavoro. Aspetti tecnici dei rapporti con uffici tributari.

Principi generali di relazioni pubbliche.

L'organizzazione turistica pubblica centrale e periferica:

Struttura e compiti del Ministero del turismo.
L'ENIT e le sue delegazioni.
Gli Enti provinciali del turismo: ruolo e funzioni.
Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo: ruolo e funzioni.
Le pro-loco.
Gli assessorati per il turismo degli enti locali.

L'Organizzazione turistica internazionale:

UIOOT.
BITS.
Gli accordi turistici internazionali.

Statistica. — La definizione del fenomeno da rilevare. Il concetto di scheda statistica. Il concetto di variabile statistica e sue forme di rappresentazione. La variabilità e sue misure.
Regressione e correlazione.
Popolazioni statistiche e campioni. Il problema della stima statistica. Le ricerche di mercato e gli errori sistematici.
L'influenza statistica.
I numeri indici. Indici dei prezzi e del costo della vita.
L'andamento delle serie storiche. Il concetto di tendenza generale. Ciclicità.
Statistiche del turismo. Fonti italiane e internazionali. Difficoltà di comparazione internazionale delle statistiche per i diversi modi di rilevazione. Gradi di correzione delle statistiche rilevate. Settori di statistiche del turismo. Quadro dei dati statistici italiani e internazionali nell'ultimo decennio.

STORIA DELL'ARTE E FOLKLORE

Classe IV (ore 2).

Panoramica della storia dell'arte dall'antichità ai nostri giorni. Storia dell'arte italiana dalle origini all'epoca attuale. Stili.
Musei e gallerie principali in Italia.
Le città italiane più importanti sotto l'aspetto artistico.
Cenni di etnografia.
Tradizioni popolari italiane e studio delle loro origini: favole, leggende, miti, proverbi, giuochi e indovinelli, credenze, superstizioni, pratiche magiche ed esorcistiche, usanze e costumi, cerimonie, feste, canti, musica, danza, teatro.
Musei folkloristici italiani.

Classe V (ore 2).

Storia dell'arte in Europa e nei paesi extraeuropei.
Le più importanti città europee ed extraeuropee sotto lo aspetto artistico.
Principali musei e gallerie in Europa e fuori d'Europa.
Studio delle tradizioni popolari dei Paesi europei ed extraeuropei di maggiore interesse turistico.
Musei folkloristici in Europa e fuori d'Europa.

N.B. — L'insegnamento di storia dell'arte e folklore sarà integrato da visite (preparate ed illustrate dall'insegnante) a musei e gallerie, nonchè da proiezioni di documentari di alcune tra le più significative opere di pittura, di scultura e di architettura e dalla audizione di dischi.

LINGUE ESTERE

Valgono i programmi del corso per tecnico delle attività alberghiere.

STENOGRAFIA

Classe IV (ore 2).

Esercitazioni varie su argomenti inerenti al tipo della « maturità professionale » da conseguire, fino al raggiungimento progressivo della velocità di almeno ottanta parole al minuto.

Classe V (ore 2).

Idem c.s. fino a raggiungere progressivamente la velocità di almeno novanta parole al minuto.

DATTILOGRAFIA E TECNICA DELLA DUPLICAZIONE

Classe IV (ore 2) e V (ore 2).

Compilazione alla macchina per scrivere di corrispondenza, atti e documenti vari adeguati alla « maturità professionale » da conseguire, in collaborazione con le altre discipline.
Uso di duplicatori ed eventualmente di fotoriproduttori.

N.B. — Gli insegnanti di stenografia e di dattilografia effettueranno, di comune accordo tra di loro, esercitazioni combinate di stenodattilografia.

(8325)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone comprendenti le strade immittenti al centro storico del comune di Noale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 aprile 1968, ha proposto ai sensi della legge sopracitata, di ampliare il vincolo, già imposto con decreto ministeriale 19 dicembre 1964 sul centro storico del comune di Noale;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Noale, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone proposte per il vincolo hanno notevole interesse pubblico perchè comprendono le strade immittenti al centro storico di Noale. Dette strade, fiancheggiate da tradizionali costruzioni, danno la possibilità a che il complesso monumentale costituito dalle due torri dominanti il predetto centro storico possa essere ammirato anche dai punti periferici del paese;

Decreta:

Le zone comprendenti le strade immittenti al centro storico del comune di Noale hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Le zone sono delimitate nel modo seguente:

Foglio 16: mappali 339, 79, 277, 278, 300, 276, 275, 83, 286 e 291 attraversa idealmente i mappali 60 e 59, tratto nord dell'argine del fiume Marzenego, lungo il mappale 57, include i mappali 66, 148 e parte del 71. Attraversa la strada provinciale Noalese ed i mappali 41 e 40; comprende i mappali 39, 117, 96, 185, 34, 31 e 26, continua attraversando via Cerva, prosegue lungo il confine ovest del mappale 16, il confine nord dei mappali 15, 9 e 8; comprende i mappali 321, 169 e 170.

Foglio 14: mappale 145, attraversa la strada comunale di S. Dono.

Foglio 8: prosegue per una profondità di mt. 30 dal lato stradale di via S. Dono (lungo il lato ovest del mappale 82) fino all'angolo sud-ovest del mappale 92 alla distanza di mt. 110 dal predetto asse stradale; include i mappali 92, 94, 96, 60, 117, 63, 69, 67, 112 e 101; attraversa la strada provinciale Noalese.

Foglio 9: include i mappali 191, 192 e 193, attraversa la strada comunale della stazione diagonalmente fino all'angolo nord-est del mappale 126, includendo i mappali 126, 263, 128, 218, 217, 317 e confine sud del mappale 175, continua sui mappali 325, 379, 382, 394, 383, 386, 387, 144, 365 e 146.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Noale provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 agosto 1970

p. *Il Ministro*: ROMITA

Commissione per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Venezia

Verbale della seduta avvenuta il giorno 2 aprile 1968 presso una sala della soprintendenza ai monumenti, Palazzo Ducale, Venezia.

Ordine del giorno:

NOALE - Proposta ampliamento vincolo già esistente nel centro storico.

(*Omissis*).

Constatato il numero legale degli intervenuti si apre la seduta per la discussione del suddetto argomento posto al presente ordine del giorno.

(*Omissis*).

A norma dell'art. 1, n. 3) e 4) della predetta legge e dell'art. 9, n. 4) e 5) del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, la commissione ad unanimità di voti propone l'ampliamento del vincolo in questione nei seguenti limiti:

Foglio 16: mappali 339, 79, 277, 278, 300, 276, 275, 83, 286 e 291, attraversa idealmente i mappali 60 e 59, tratto nord dell'argine del fiume Marzenego, lungo il mappale 57. Include i mappali 66, 148 e parte del 71. Attraversa la strada provinciale Noalese ed i mappali 41 e 40; comprende i mappali 39, 117, 96, 185, 34, 31 e 26, continua attraversando via Cerva, prosegue lungo il confine ovest del mappale 16, il confine nord dei mappali 15, 9 e 8, comprende i mappali 321, 169 e 170.

Foglio 14: mappale 145, attraversa la strada comunale di S. Dono.

Foglio 8: prosegue per una profondità di mt. 30 dal lato stradale di via S. Dono (lungo il lato ovest del mappale 82) fino all'angolo sud-ovest del mappale 92 alla distanza di mt. 110 dal predetto asse stradale; include i mappali 92, 94, 96, 60, 117, 63, 69, 67, 112 e 101; attraversa la strada provinciale Noalese.

Foglio 9: include i mappali 191, 192 e 193, attraversa la strada comunale della stazione diagonalmente fino all'angolo nord-est del mappale 126, includendo i mappali 126, 263, 128, 218, 217, 317 e confine sud del mappale 175, continua sui mappali 325, 379, 382, 394, 383, 386, 387, 144, 365 e 146.

La suddetta planimetria fa parte integrante del presente verbale.

(*Omissis*).

(8332)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta S.I.S.O. S.n.c. - Specialità italiane Somigli sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali n. 2627 del 1° ottobre 1959 e 2699 del 29 gennaio 1960, con i quali la Società collettiva specialità italiane Somigli - S.I.S.O. fu autorizzata ad attivare in Milano, via Marostica, 34, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici in supposte, compresse e cialdini;

Vista la lettera in data 6 maggio 1970 nella quale la società predetta chiede la revoca delle autorizzazioni sopracitate;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla Società collettiva specialità italiane Somigli - S.I.S.O. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nella

officina farmaceutica sita in Milano, via Marostica, 34, concessa con i decreti ministeriali n. 2627 in data 1° ottobre 1959 e 2699 del 29 gennaio 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 agosto 1970

(8421) *Il Ministro*: MARIOTTI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Autorizzazione alla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni delle provincie di Gorizia, Pordenone, Udine, Venezia, Treviso e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti 5 luglio 1963 e 10 marzo 1967, con i quali la Banca del Friuli, società per azioni con sede in Udine, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Artegna, Buia, Cervignano del Friuli, Cividale del Friuli, Codroipo, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Mortegliano, Ovaro, Pagnacco, Palmanova, Paluzza, Pavia d'Udine, Pontebba, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torviscosa, Tricesimo, Udine e Venzone, in provincia di Udine; Aviano, Azzano Decimo, Caneva, Casarsa della Delizia, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Fontanafredda, Maniago, Meduno, Montereale, Valcellina, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Sacile, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Travesio e Valvasone, in provincia di Pordenone; Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado e Monfalcone, in provincia di Gorizia; Conegliano e Vittorio Veneto, in provincia di Treviso; S. Donà di Piave, S. Giorgio di Livenza (frazione del comune di Caorle), Lido di Iesolo (frazione del comune di Iesolo), Portogruaro e Bibione (frazione del comune di S. Michele al Tagliamento) in provincia di Venezia; Pieve di Cadore, in provincia di Belluno;

Vista la domanda presentata dalla stessa banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca del Friuli, società per azioni, con sede in Udine, con i propri decreti 5 luglio 1963 e 10 marzo 1967, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Dolegna del Collio, Fogliano di Redipuglia, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, S. Canzian d'Isonzo, S. Floriano del Collio, S. Lorenzo Isontino e S. Pier d'Isonzo, in provincia di Gorizia; Andreis, Arba, Arzene, Barcis, Brugnera, Budoia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Erto e Casso, Fanna, Forgaria nel Friuli, Frisanco, Pinzano al Tagliamento, Roveredo in Piano, San Martino al Tagliamento, S. Quirino, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio e Vivaro, in provincia di Pordenone; Amaro, Aquileia, Arta Terme, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Bordano, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Grimacco, Lauco, Lestizza, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto-Valbruna, Marano Lagunare, Moimacco, Montenars, Moruzzo, Paularo, Pocenia, Porpetto, Pradamano, Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Ruda, S. Maria la Longa, S. Vito di Fagagna, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tapogliano, Teor, Torreano, Treppo Carnico, Trivignano Udinese, Verzegnis, Villa Vicentina, Visco e Zuglio, in provincia di Udine; Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Gruaro, Musile di Piave e Teglio Veneto, in provincia di Venezia; Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Follina, Fontanelle, Fregona, Godega di S. Urbano, San Fior e S. Pietro di Feletto, in provincia di Treviso; Borca di Cadore, Castellavazzo, Chies d'Alpago, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Danta, Domegge di Cadore, Farra d'Alpago, Forno di Zoldo, Lorenzago di Cadore, Ospitale di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve d'Alpago, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Sappada, Tambre, Valle di Cadore, Vigo di Cadore, Vodo Cadore, e Zoppè di Cadore, in provincia di Belluno.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un'effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca del Friuli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

(8419) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1970.

Autorizzazione al Banco Levi Moise Ettore, società per azioni, con sede in Mondovì, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio in alcuni comuni della provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dal Banco Levi Moise Ettore, società per azioni, con sede in Mondovì (Cuneo);

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il Banco Levi Moise Ettore, società per azioni, con sede in Mondovì (Cuneo), è autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bastia Mondovì, Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lesegno, Magliano Alpi, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Niella Tanaro, Roburent, Roccaforte Mondovì, Torrè Mondovì e Viola, in provincia di Cuneo.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Levi Moise Ettore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(8418)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1970.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 6 aprile 1970, n. 5026, con il quale l'amministrazione provinciale di Belluno ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali della strada comunale di Val Sesis (Cima Sappada-sorgenti del Piave) della lunghezza di circa km. 10 + 000;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 21 luglio 1970, n. 1132, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4, lettera *d*) della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di cui alle premesse, della lunghezza di circa km. 10 + 000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 agosto 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8420)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio nel territorio della provincia di Modena

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23, del testo unico sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è fatto divieto di esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, fino al 1° marzo 1973, nel territorio libero alla caccia della provincia di Modena, alla specie del fringuello (fringilla Coelebo) e della pappola (fringilla montifringilla).

(8445)

Divieto di esercizio venatorio nel territorio della provincia di Catanzaro

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato fino al 1° novembre 1972, l'esercizio venatorio al capriolo, sotto qualsiasi forma, nel territorio della provincia di Catanzaro.

(8446)

Costituzione dell'oasi di protezione per la fauna in località « Orezzoli » del comune di Ottone

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970 è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, numero 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Orezzoli » sita in territorio del comune di Ottone (Piacenza) della estensione di ha. 350 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: da Orezzoli mulattiera fino a quota 985, indi lungo il canale di Vesimo fino alla confluenza del Rio Colombaia, segue la mulattiera fino all'incrocio col torrente Aveto e di qui fino a Cà Lavezzola, 976, Ferre, quota 1050 Crottarone, quota 990 fino a Case Le Inguie e di qui a Orezzoli.

(8447)

Costituzione dell'oasi di protezione per la fauna nella zona di Amandola e Montefortino

Con decreto ministeriale 7 agosto 1970, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria nella zona di Amandola e Montefortino (Ascoli Piceno), della estensione di ha. 980 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

nord: con la provincia di Macerata;
ovest: con la provincia di Macerata;
sud: dal Pizzo dei Tre Vescovi, linea di confine tracciato dall'ispettorato delle foreste;
est: linea di confine tracciato dall'ispettorato delle foreste.

(8448)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

n. A/229 dell'11 agosto 1970 relativa al deposito obbligatorio di titoli azionari ed obbligazionari, emessi o pagabili all'estero ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 26 ottobre 1967.

(8353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Palermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 agosto 1970, la provincia di Palermo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.478.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8411)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 agosto 1970, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.603.769 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8412)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa n. 2905/2, divisione II del 18 aprile 1963, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 2.000.000 disposta dal dottor Carlo Di Nola, destinata a costituire un fondo con la cui rendita venga istituito un premio di studio intitolato al dottor Carlo Di Nola da assegnarsi ogni due anni.

(8406)

Autorizzazione al Politecnico di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Torino n. 3013/2.272.29 del 7 luglio 1970 il Politecnico di Torino è stato autorizzato ad accettare la donazione di L. 14.270.039 derivante da una sottoscrizione promossa da un gruppo di estimatori ed amici del defunto prof. Eligio Perucca, per l'istituzione di borse di studio.

(8407)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 3 settembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,10	624,10	624,12	624,24	624 —	624,10	624,25	624,24	624,10	624,10
Dollaro canadese	612,40	612,80	613 —	613 —	610 —	612,40	612,98	613 —	612,40	613 —
Franco svizzero	145,10	145,10	145,115	145,135	145 —	145,10	145,14	145,135	145,10	145,12
Corona danese .	83,23	83,21	83,20	83,235	83 —	83,23	83,24	83,235	83,23	83,23
Corona norvegese .	87,38	87,37	87,39	87,39	87,40	87,38	87,39	87,39	87,38	87,38
Corona svedese .	120,35	120,35	120,28	120,29	120,20	120,35	120,29	120,29	120,35	120,35
Fiorino olandese .	173,44	173,44	173,48	173,505	172,80	173,44	173,50	173,505	173,44	173,40
Franco belga .	12,57	12,575	12,5760	12,5755	12,56	12,57	12,5735	12,5755	12,57	12,575
Franco francese	113,20	113,15	113,17	113,17	113,10	113,20	113,17	113,17	113,20	113,15
Lira sterlina .	1487,25	1487,05	1487 —	1487,40	1486,50	1487,25	1487,55	1487,40	1487,25	1487 —
Marco germanico . . .	171,91	171,85	171,91	171,915	171,85	171,90	171,90	171,915	171,91	171,88
Scellino austriaco .	24,17	24,17	24,18	24,18	24,10	24,17	24,18	24,18	24,17	24,175
Escudo portoghese	21,69	21,79	21,80	21,7925	21,50	21,79	21,80	21,7925	21,79	21,49
Peseta spagnola	8,97	8,97	8,98	8,972	8,80	8,97	8,971	8,972	8,97	8,97

Media dei titoli del 3 settembre 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	94,775
Redimibile 3,50 % 1934	98,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	78,20
» 5 % (Ricostruzione)	83,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	83 —
» 5 % (Città di Trieste)	82,575
» 5 % (Beni esteri)	80,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,95
» 5,50 % » » 1968-83	82,075
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificato di credito del Tesoro 5 % 1976 .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,325
» » » 5,50 % 1977 .	99,675
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) .	98,90
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,85
» 5 % (» 1° aprile 1974) .	91,75
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	89,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,70
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	89,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,60
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	96,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 settembre 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,245
Dollaro canadese .	612,99
Franco svizzero	145,137
Corona danese . .	83,237
Corona norvegese	87,39
Corona svedese . .	120,29
Fiorino olandese . .	173,502
Franco belga .	12,574
Franco francese	113,17
Lira sterlina	1487,475
Marco germanico . .	171,907
Scellino austriaco . . .	24,18
Escudo portoghese	21,796
Peseta spagnola	8,971

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 3 luglio 1970 al 9 luglio 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 1304/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 .	4,987
	(b) altro	5,102
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	5,649 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	8,706 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	7,891 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia	6,016 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*)	9,272 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,404 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,230 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	11,547 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,679 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,378 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze — Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(8018)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 luglio 1970 al 23 luglio 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1347/70 e n. 1406/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2 . .	4,987
	(b) altro	5,102
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia .	6,588 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*) .	9,645 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	8,830 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Jugoslavia .	7.016 (*b*)
	- per le esportazioni verso le zone IV e V (*c*) . .	10.272 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,404 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	6,230 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	11,547 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . .	6,679 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . .	12,378 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze — Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(*c*) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'asia e d'Oceania.

(8019)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 996/70, n. 998/70 e n. 1120/70 agli alimenti composti per animali, in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi da Paesi terzi	Prelievi da SAMA e PTOM
23.07		Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci n.ri 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	905,00	342,50
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	11.686,25	11.123,75
	25	3. aventi tenore, in peso di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	17.187,50	17.187,50
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	22.075,00	22.075,00
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.631,85	1.069,35
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	12.413,10	11.850,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	20.718,75	20.718,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	2.701,25	2.138,75
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	13.482,50	12.920,00
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	17.193,75	17.193,75
	85	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	22.075,00	22.075,00

(7558)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sclassifica del sedime del posto radiogoniometrico dell'aeroporto di Elmas

Il sedime del posto radiogoniometrico dell'aeroporto di Elmas, in catasto al comune di Elmas foglio 9, part. 344, 351/*b*, 349, 355/*b*, superficie ha. 0.66.30, con decreto interministeriale 25 marzo 1970, n. 6000, è trasferito dal demanio aeronautica al patrimonio dello Stato.

(8444)

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Cijan Zdenka in Gorini;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, concernente le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno di aderire alla richiesta come sopra formulata;

Decreta:

Alla signora Cijan Zdenka in Gorini, nata a Savogna d'Isonzo addì 14 novembre 1947, residente a Gorizia, via Cantarutti, n. 21, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Cijan in Ziani.

Gorizia, addì 21 agosto 1970

p. *Il prefetto*: CAPPELLINI

(8404)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato *testo unico*;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a diciotto posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a)* *b)* e *c)*, ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione. Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 395

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Agronomia generale.
Coltivazioni arboree.
Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Riconoscimento delle specie arboree da frutto e dei principali cultivar.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8372)

Concorso pubblico per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1969, registro n. 4, foglio n. 74, con il quale è stato disposto il collocamento di n. 199 sperimentatori nel ruolo di cui alla tabella III allegata alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, nel ruolo di cui alla tabella *A*, allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1970, in corso di registrazione, con il quale il numero dei posti del concorso riservato indetto ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 è stato ridotto da 158 a 23;

Considerato che entro il termine stabilito dall'amministrazione hanno chiesto di essere collocati nel ruolo degli sperimentatori, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 1318, n. 2 impiegati;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a trentadue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro e per i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per

la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciata dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 394

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Agronomia generale.
Coltivazioni erbacee.
Miglioramento genetico vegetale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.
Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Rilievi su colture in campagna.

Roma, addì 21 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8374)

Concorso pubblico per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a ventidue posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato 1° al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)* del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del mesedimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte

e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, se-

condo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare la attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1970
Registro n. 10, foglio n. 400

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Chimica vegetale;
Chimica agraria;
Industrie agrarie.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte. Metodologia sperimentale.

PROVA PRATICA

Determinazione analitica di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8375)

Concorso pubblico per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Valutato il fabbisogno di sperimentatori in relazione alle esigenze degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per titoli e per esami a sei posti di sperimentatore nel ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera direttiva, di cui alla tabella *A* allegato 1° al decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1967, n. 1318.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie o in medicina veterinaria;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali, ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

11) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del mesedimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande ed i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i combattenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1304, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

I titoli valutabili sono: i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte e le pubblicazioni scientifiche.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova orale ed una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

La commissione esaminatrice del concorso disporrà di dieci punti per la valutazione dei titoli, di dieci punti per ciascuna prova scritta, di dieci punti per la prova orale e di dieci punti per la prova pratica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette punti nelle prove scritte e non meno di sei punti in ciascuna di esse. La prova orale e quella pratica non s'intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei punti in ciascuna di esse. Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano superato la prova orale.

La valutazione complessiva sarà determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, la media dei punti riportati nelle prove scritte, i punti ottenuti nella prova orale e quelli riportati nella prova pratica.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) il personale che abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio nel ruolo del personale tecnico delle carriere direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste: copia dello stato matricolare rilasciato dal Ministero;

s) gli assistenti universitari ordinari che abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni: attestazione del rettore dell'università;

t) i borsisti con almeno un biennio di tirocinio presso istituti di sperimentazione agraria o presso osservatori per le malattie delle piante: attestazione del direttore dell'istituto o dell'osservatorio.

I candidati di cui alle lettere *r*), *s*) e *t*) possono fare riferimento a detti documenti qualora li abbiano inviati in precedenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo

abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di tudio ed il certificato medico.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti verranno nominati in prova e conseguiranno la nomina in ruolo dopo l'esperimento della durata di un anno ed in seguito al risultato favorevole dell'esperimento stesso, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste e previo parere conforme del consiglio di amministrazione del Ministero.

In caso di risultato sfavorevole dell'esperimento, il Ministro dichiarerà, con decreto motivato, la risoluzione del rapporto di impiego ed in tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata; qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1970
Registro n. 10, *foglio n.* 396

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

Zootecnia generale.
Zootecnia speciale.
Miglioramento genetico animale.

PROVA ORALE

Le materie delle prove scritte.

PROVA PRATICA

Esame zoognostico delle principali razze animali.
Riconoscimento delle principali piante foraggere.

Roma, addì 30 maggio 1970

Il Ministro: NATALI

(8373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate all'abbellimento della nuova scuola elementare « Enrico Fornis », in Trieste.

IL SOPRINTENDENTE

Visto il verbale di deliberazione n. 2362 del 29 settembre 1966 del comune di Trieste, reso esecutivo con il visto di legittimità n. 3529/2030 cc. del 21 ottobre 1966 del comitato provinciale di controllo di Trieste;

Vista la nota n. 46 del 10 gennaio 1967 del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Friuli-Venezia Giulia.

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 237, alla realizzazione delle succitate opere di abbellimento artistico dovrà provvedersi mediante concorso a carattere nazionale e pertanto è necessario bandire, tra artisti italiani, un concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione delle opere predette;

Visto il relativo bando di concorso;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale, per artisti, per l'ideazione ed esecuzione delle opere d'arte indicate nelle premesse, da realizzarsi nella nuova scuola elementare « E. Fornis » di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto, con allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima.

Trieste, addì 26 giugno 1970

Il soprintendente: BUONOMO

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, con sede in Trieste, bandisce un concorso tra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte di seguito indicate, destinate allo abbellimento del complesso edilizio della nuova sede della scuola elementare statale « Enrico Fornis » di via G. Vasari, Trieste.

Descrizione delle opere:

Un pannello decorativo in ceramica delle dimensioni di m. 4.00 x 3.00 da collocarsi sulla parete di fondo del portico sul lato destro della scalinata d'ingresso, raffigurante motivi allegorici atti a ben disporre l'animo del ragazzo in scolastica ricorrendo eventualmente anche a motivi astratti.

Il bozzetto sarà presentato a colori nel rapporto di 1/10 delle dimensioni al vero rilevabili dai disegni che potranno essere richiesti alla predetta soprintendenza.

Dovrà pure essere presentato un particolare al vero.

E' stabilito un compenso di L. 5.200.000, comprensivo di tutti gli oneri per dare compiuta l'opera.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare gli artisti in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni concorrente potrà presentare non più di due bozzetti dell'opera descritta all'art. 1.

Ciascun bozzetto dovrà essere accompagnato da una succinta relazione illustrativa con l'indicazione dei materiali che si intendono impiegare.

Ciascun bozzetto dovrà recare la seguente indicazione: « Concorso per l'ideazione e l'esecuzione delle opere d'arte destinate alla decorazione della nuova scuola elementare « E. Fornis » di Trieste.

L'elaborato dovrà essere contrassegnato da un motto ed essere accompagnato da un plico, sigillato ai lembi, contenente:

1) la relazione sintetica, illustrativa dell'opera, non firmata, ma riportante soltanto il motto;

2) altra busta, pure sigillata, riportante all'esterno il motto e, a sua volta, contenente il certificato di cittadinanza italiana ed una dichiarazione su carta da bollo da L. 400, datata, firmata e completa di nome e cognome, data e luogo di nascita nonchè indirizzo del concorrente, nella quale lo stesso dovrà esplicitamente affermare di aver preso esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nella lettera d'impegno, di cui dovrà essere preventivamente richiesta copia alla soprintendenza ai monumenti, gallerie e antichità di Trieste, che la invierà a mezzo raccomandata ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi. In detta dichiarazione, l'artista dovrà affermare altresì, che il prezzo dell'opera viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri per dare compiuta l'opera medesima.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti alla soprintendenza ai monumenti, gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste, in Trieste, viale Miramare n. 7 (C.A.P. 34135), entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo il trascorso termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso. Decorsa detta scadenza la soprintendenza non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

I bozzetti saranno esaminati e giudicati da una commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.

Ai componenti la commissione giudicatrice sarà corrisposto un compenso a termine delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con la esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che risulteranno al primo posto saranno dichiarati vincitori, salvo la regolarità della documentazione richiesta nella busta sigillata.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente formulati sull'esame comparativo degli elementi tecnici ed artistici dei bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere.

Il plico sigillato contenente le generalità e indirizzo del concorrente sarà aperto dopo che la commissione giudicatrice avrà espresso il suo giudizio finale nei riguardi dell'opera.

Le deliberazioni della commissione saranno valide purchè siano presenti almeno cinque dei componenti. In caso di parità di voti, avrà prevalenza il voto del presidente.

Art. 7.

L'artista che risulterà primo classificato dall'esame di ciascuna opera sarà compensato con l'affidamento dell'opera stessa, che dovrà essere eseguita o fatta eseguire a propria cura e spese.

L'esecutore dell'opera sarà unico responsabile anche per i danni eventuali a persone e cose, qualunque ne sia la natura e la causa.

Il compenso di cui all'art. 1 si intende comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la progettazione, fornitura e messa in opera dell'opera descritta.

Il compenso sarà corrisposto con le modalità di cui alla lettera d'impegno citata nell'art. 3.

Nessun compenso sarà corrisposto e per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora, ad insindacabile giudizio della commissione, nessuno dei bozzetti presentati fosse ritenuto meritevole di realizzazione, l'amministrazione si riserva la facoltà di provvedere mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Al vincitore verrà data diretta comunicazione.

Art. 8.

I bozzetti non prescelti e i relativi particolari rimarranno di proprietà dei rispettivi artisti e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine, l'amministrazione declina ogni responsabilità circa la conservazione e l'integrità degli elaborati.

I bozzetti vincitori ed i particolari dell'opera artistica rimarranno, invece, di proprietà dell'amministrazione ad ogni effetto.

Art. 9.

L'artista dovrà procedere all'esecuzione delle opere indicate all'art. 1 sulla base delle condizioni fissate nella lettera d'impegno di cui al precedente art. 3.

Presso la soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia ed alle antichità di Trieste potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili.

Art. 10.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando.

Art. 11.

Il periodo di tempo entro il quale dovrà essere ultimata l'opera sarà stabilito dall'ufficio della soprintendenza ai monumenti e gallerie del Friuli-Venezia Giulia e delle antichità di Trieste con l'artista vincitore, e comunque non potrà eccedere il periodo di giorni centocinquanta.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari a due millesimi del compenso stabilito per l'opera.

Art. 12.

Gli artisti membri della commissione non possono nè direttamente, nè indirettamente partecipare al concorso.

Art. 13.

Sul pagamento a saldo sarà trattenuta un'aliquota pari al 2 per cento dell'importo stabilito per l'opera d'arte di cui al precedente art. 1, che sarà devoluta, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 luglio 1949, n. 717, dalla soprintendenza alla Cassa nazionale di assistenza belle arti, istituita con legge 25 maggio 1936, n. 1216.

Trieste, addì 26 giugno 1970

Il soprintendente: Buonomo

(8390)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1978 in data 30 dicembre 1968, con il quale venne indetto il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Vista la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice nonchè i verbali delle singole sedute;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968:

1. Pesando Giuseppe . . punti 75,998
2. Odoni Mario . » 74,519
3. Bosco Carlo . . . . . » 70,399
4. Martina Giovanni » 68,884
5. Rossini Francesco Paolo » 67,729
6. Ivaldi Angelo » 67,404
7. Poerio-Piterà Giuseppe » 67,317
8. Vaio Michele . » 67,156
9. Bianco Alessandro . . . » 66,970
10. Piasco Sergio » 66,889
11. Musso Angelo » 66,865
12. Cicerale Giuseppe » 66,395
13. Ponzetto Antonio » 66,040
14. Dardano Candido » 65,895
15. Timossi Federico . » 65,550
16. Curto Albino » 65,236
17. Cargnino Francesco » 65,190
18. Gavotti Gustavo » 64,710
19. Nosengo Serafino » 64,195
20. Valle Gino » 63,152
21. Fiordelli Giuliano . . . . . » 62,985
22. Tarocco Renzo Pietro » 62,520
23. Avidano Primo . » 62,387
24. Beer Eugenio . . . . » 61,610
25. Formia Arialdo punti 61,160
26. Cianci Nicola » 60,770
27. D'Onofrio Antonio » 60,022
28. Losana Ottavio » 59,655
29. Paternoster Eduardo » 59,512
30. Marciello Andrea » 59,485
31. De Filippi Pier Giuseppe » 59,300
32. Gennaro Massimo » 58,945
33. Pingitore Francesco . » 58,880
34. Grivetto Luigi » 58,615
35. Schingo Dante » 58,381
36. Mathis Irene » 58,300
37. Vergine Camillo . » 57,867
38. Rizzo Felice Carmelo » 57,621
39. Masaracchia Salvatore » 57,130
40. Vivalda Lorenzo . » 56,340
41. Nobile Migliore Nunzio . » 55,816
42. Bruno Jeso Antonio . » 55,658
43. Garufi Sebastiano . » 55,351
44. Roglia Luciano » 54,960
45. Menegatti Giorgio » 54,029
46. D'Amore Gaetano . » 53,586
47. Masetti Giuseppe Francesco » 53,385
48. Bottari Antonino » 53,180
49. Manduca Alfonso . » 52,593
50. Delpiano Giancarlo » 51,680
51. Di Giovanni Giuseppe » 50,540
52. Bianchi Giulio . » 49,710
53. Mazzocco Antonino » 49,214
54. Desana Enzo . . . . » 48,755
55. Bonello Pietro . . . . » 47,275

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 1° agosto 1970

Il medico provinciale: Lovino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 50/1547 di pari data, con il quale è approvata la graduatoria formulata dalla commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1968;

Viste le domande dei singoli concorrenti nonchè l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni degli invalidi di guerra e invalidi civili;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte indicate a fianco di ciascuno di essi:

Pesando Giuseppe: Torino (1ª condotta centrale);
Odoni Mario: Torino (6ª condotta periferica);
Bosco Carlo: Torino (14ª condotta periferica);
Martina Giovanni: Buriasco;
Rossini Francesco Paolo: La Loggia;
Ivaldi Angelo: Alpignano-Caselette;
Poerio-Piterà Giuseppe: Santena;
Vaio Michele: Mazzè-Villareggia;
Bianco Alessandro: Perrero-Massello-Prali-Salza di Pinerolo;
Piasco Sergio: Brusasco-Brozolo-Cavagnolo;
Musso Angelo: Rivara;
Cicerale Giuseppe: Rubiana;
Ponzetto Antonio: Torre Pellice-Angrogna;
Dardano Candido: Borgomasino-Maglione;
Timossi Federico: Bollengo-Burolo;
Curto Albino: Azeglio-Settimo Rottaro;
Cargnino Francesco: Ala di Stura-Balme;
Nosengo Serafino: Pecetto Torinese;
Valle Gino (legge 2 aprile 1968, n. 482): Torino (16ª condotta periferica);

Cianci Nicola: Chialamberto-Cantoira-Groscavallo;
Losana Ottavio: Castelnuovo Nigra-Cintano;
Paternoster Eduardo: Fenestrelle-Usseaux;
Marciello Andrea (legge 2 aprile 1968, n. 482): Pinerolo (1ª condotta).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, della prefettura e dei comuni interessati.

Torino, addì 1° agosto 1970

Il medico provinciale: LOVINO

(8391)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 13 luglio 1970, n. **15**.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 50239 e 50240 del 29 giugno 1952, relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per lo anno finanziario 1951-1952.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione nn. 50239 e 50240 del 29 giugno 1952, con i quali sono stati disposti i prelevamenti di L. 57.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1951-52, per provvedere alle spese di cui ai capitoli n. 653 *bis* « Spese per l'esecuzione di opere edili, ecc. » per L. 50.000.000 e capitolo n. 157 « Fondo destinato per la corresponsione dei diritti e dei compensi, ecc. » per L. 7.500.000.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **16**.
Convalidazione del decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 1952, n. 64186, relativo al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1952-1953.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convalidato il decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 1952, con il quale è stato disposto il prelevamento di L. 50.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1952-53, per provvedere alle spese di cui al capitolo n. 23 concernente: « Fondo destinato per la concessione di sussidi, concorsi o contributi ad Enti che perseguono fini assistenziali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **17**.
Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 100443, 100518, 100847, relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1954-1955.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione nn. 100443, 100518 e 100847 con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 185.650.300 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli, per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 638 « Spese per l'organizzazione, il funzionamento, ecc. », L. 8.000.000.

Cap. n. 425 « Spese per elezioni regionali », L. 50.000.000.

Cap. n. 7 « Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. », L. 5.000.000.

Cap. n. 9 « Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. » L. 20.000.000.

Cap. n. 11 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc. », L. 800.000.

Art. 1 « *Bilancio, affari economici e patrimonio* », L. 800.000.

Cap. n. 25 « Spese di esercizio, di manutenzione, ecc. », L. 28.000.000.

Cap. n. 28 « Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc.» L. 350.000.

Cap. n. 29 « Sussidi al personale adibito all'Autoparco, ecc. » L. 200.000.

Cap. n. 37 « Manutenzione, riparazione ed adattamenti, ecc. », L. 8.600.000.

Cap. n. 42 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc. », L. 500.000.

Cap. n. 103 « Compensi per lavoro straordinario al personale, ecc. » L. 1.000.000.

Cap. n. 184 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc. », L. 200.000.

Cap. n. 237 « Paghe ed altre competenze di carattere generale, ecc. » L. 5.500.000.

Cap. n. 274 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. », L. 1.500.000.

Cap. n. 327 « Stipendi, assegni, indennità di studio, ecc. », L. 10.000.000.

Cap. n. 328 « Indennità e premi per maestri delle scuole sussidiarie, ecc. », L. 15.000.000.

Cap. n. 548 « Contributi per l'organizzazione di fiere, ecc. », L. 8.000.000.

Cap. n. 551 « Contributi ad Enti e privati per la partecipazione, ecc. », L. 15.000.000.

Cap. n. 638 « Spese per l'organizzazione, il funzionamento, ecc. », L. 8.000.000.

Cap. n. 811 « Spese casuali », L. 300. Totale L. 185.650.300.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **18.**

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 40296, 40483, 40733, 40734, 40921, 41342, 41346, 41283, 41284, 41285, 41344, 41318, 41345, 41422 e 41604, relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1955-1956.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione numeri 40296, 40483, 40733, 40734, 40921, 41342, 41346, 41283, 41284, 41285, 41344, 41318, 41345, 41422 e 41604 con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 285.944.775 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 107 «Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.», L. 33.000.000.

Cap. n. 158 «Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.», L. 10.000.000.

Cap. n. 29 «Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc.», L. 15.000.000.

Cap. n. 240 «Paghe ed altre competenze di carattere generale a favore del personale, ecc.», L. 8.000.000.

Cap. n. 441 «Spese per le elezioni amministrative», lire 100.000.000.

Cap. n. 512 «Sovvenzioni ad Associazioni ed Enti giuridicamente costituiti, ecc.», L. 40.000.000.

Cap. n. 87 «Biblioteca della Regione - Spesa per l'acquisto di libri, riviste e giornali», L. 5.000.000.

Cap. n. 335 «Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate», L. 43.000.000.

Cap. n. 17 «Spese d'ufficio, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.», L. 10.000.000.

Cap. n. 158 «Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc.», L. 539.100.

Cap. n. 87 «Biblioteca della Regione - Spese per l'acquisto di libri, riviste e giornali», L. 971.550.

Cap. n. 96 «Abbonamenti ad agenzie d'informazioni giornalistiche, ecc.», L. 305.500.

Cap. n. 9 «Compensi per il lavoro straordinario al personale in servizio, ecc.», L. 8.000.000.

Cap. n. 37 «Spese casuali», L. 878.625.

Cap. n. 20 «Spese per l'acquisto e per la pubblicazione di libri, riviste, ecc.», L. 9.500.000.

Cap. n. 14-*ter* «Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, ecc.», L. 350.000.

Cap. n. 274 «Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc.», L. 1.400.000. Totale L. 285.944.775.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **19.**

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 41580, 42052, 31115, 31116, 31373, 31374, 31375, 31376, 31377, 31378, 31379 e 31446 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1956-1957.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione nn. 41580, 42052, 31115, 31116, 31373, 31374, 31375, 31376, 31377, 31378, 31379 e 31446, con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 299.750.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 64-*bis* «Indennità ai componenti effettivi e supplenti, ecc.», L. 30.000.000.

Cap. n. 64-*ter* «Indennità e rimborsi di spese per missioni», L. 6.000.000.

Cap. n. 64-*quater* «Spese postali, telegrafiche e telefoniche», L. 6.000.000.

Cap. n. 202-*bis* «Spese di liti», L. 1.000.000.

Cap. n. 10 «Indennità e rimborsi di spese per missioni», L. 3.500.000.

Art. 2 *Presidenza, L.* 500.000.

Art. 16 *Trasporti e Comunicazioni L.* 1.500.000.

Art. 17 *Pesca, Attività marinare ed Artigianato, L.* 1.500.000. *Totale L.* 3.500.000.

Cap. n. 11 «Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti» L. 1.600.000.

Art. 1 *Bilancio L.* 600.000.

Art. 2 *Presidenza, L.* 1.000.000. *Totale L.* 1.600.000.

Cap. n. 12 «Sussidi al personale in attività di servizio, ecc.», L. 1.500.000.

Art. 1 *Bilancio, L.* 500.000.

Art. 4 *Finanze, L.* 600.000.

Art. 5 *Demanio, L.* 400.000. *Totale L.* 1.500.000.

Cap. n. 36 «Spese per viaggi del Presidente della Regione», L. 2.000.000.

Cap. n. 37 «Spese riservate», L. 1.000.000.

Cap. n. 368 «Spese e contributi straordinari per la stampa, ecc.», L. 8.250.000.

Cap. n. 372 «Contributi da stabilirsi mediante apposite convenzioni, ecc.», L. 20.000.000.

Cap. n. 373 «Fondo destinato per la concessione di sussidi, ecc.», L. 30.000.000.

Cap. n. 375 «Spese per la formazione e l'espletamento del bando di concorso, ecc.», L. 1.000.000.

Cap. n. 138 «Spese d'ufficio, di illuminazione, di riscaldamento, ecc.» L. 32.000.000.

Cap. n. 402-*bis* «Spese per l'acquisto di attrezzi scientifici, ecc.», L. 5.000.000.

Cap. n. 169 «Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc.», L. 15.000.000.

Cap. n. 204 «Spese per l'esercizio, la manutenzione, ecc.», L. 5.000.000.

Cap. n. 209 «Indennità e rimborsi di spese per missioni», L. 2.500.000.

Cap. n. 452 «Spese per l'acquisto di automezzi, ecc.», L. 4.000.000.

Cap. n. 232 «Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.», L. 3.000.000.

Cap. n. 475 «Concorso della Regione alle spese di funzionamento, ecc.», L. 5.000.000.

Cap. n. 268 «Contributi per il mantenimento di scuole, ecc.», L. 6.500.000.

Cap. n. 295 «Assegni, sussidi e contributi, ecc.», L. 10.000.000.

Cap. n. 534 «Soccorsi in favore dei lavoratori e loro famiglie, ecc.», L. 1.000.000.

Cap. n. 544 « Somme da versare al Fondo siciliano per la assistenza, ecc. », L. 60.000.000.
Cap. n. 567 « Contributi ad Enti, Patronati, ecc. », lire 30.000.000.
Cap. n. 169 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti, ecc. », L. 8.900.000. Totale L. 299.750.000.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **20**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 30833, 30969 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1957-1958.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione nn. 30833 e 30969, con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 4.873.755 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della Regione per l'anno finanziario 1957-58, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 610 (Contributi per provvedere alla esecuzione di opere igieniche, ecc. », L. 2.713.755.
Cap. n. 278 « Indennità e rimborsi di spese per trasferimento al personale del Corpo delle Foreste », L. 2.160.000. Totale L. 4.873.755.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **21**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 223-A, 254-A, 31383 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1958-1959.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione nn. 223-A, 254-A e 31383 con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 11.420.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1958-59, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 20 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. », L. 400.000.
Cap. n. 25 « Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. », L. 350.000.
Cap. n. 28 « Compensi speciali in eccedenza, ecc. », lire 1.200.000.
Cap. n. 160 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. », L. 1.000.000.
Cap. n. 210 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. », L. 1.500.000.
Cap. n. 345 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. », L. 1.500.000.
Cap. n. 415 « Indennità e rimborsi di spese per missioni », L. 550.000.
Cap. n. 507 « Compensi per lavoro straordinario, ecc. », L. 250.000.
Cap. n. 377 « Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. », L. 2.800.000.
Cap. n. 383 « Acquisto di riviste e giornali », L. 700.000.
Cap. n. 43 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. », L. 1.700.000. Totale L. 11.420.000.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

LEGGE 13 luglio 1970, n. **22**.

Convalidazione dei decreti del Presidente della Regione numeri 32517 e 32533 relativi al prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1959-1960.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 18 *luglio* 1970)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Regione numeri 32517 e 32533 con i quali è stato disposto il prelevamento di L. 3.132.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1959-60, per provvedere alle spese di cui ai fini dei seguenti capitoli per la somma a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 426 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. », L. 2.870.000.
Cap. n. 406 « Compensi per il lavoro straordinario, ecc. », L. 262.000. Totale L. 3.132.000.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 luglio 1970

FASINO

(8320)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.